

# Decreto federale sul programma di legislatura 2007–2011

del 18 settembre 2008

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sul Parlamento;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 2008<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura**

### **Art. 1**

Nel periodo di legislatura 2007–2011 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1. rafforzare la piazza economica Svizzera per istituire le condizioni atte ad aumentare il numero e la qualità dei posti di lavoro (sezione 2);
2. garantire la sicurezza (sezione 3);
3. rafforzare la coesione sociale (sezione 4);
4. sfruttare le risorse in modo sostenibile (sezione 5);
5. consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato (sezione 6).

### **Sezione 2:**

## **Rafforzare la piazza economica Svizzera per istituire le condizioni atte ad aumentare il numero e la qualità dei posti di lavoro**

**Art. 2**            Obiettivo 1: rafforzare la concorrenza sul mercato interno  
e migliorare le condizioni quadro

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. revisione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio;
2. revisione della legge federale del 16 dicembre 1994<sup>5</sup> sugli acquisti pubblici;

1    RS 101  
2    RS 171.10  
3    FF 2008 597  
4    RS 946.51  
5    RS 172.056.1

3. sviluppo della politica agricola a partire dal 2012 promuovendo l'efficace e la qualità della produzione indigena;
4. revisione della legge del 25 giugno 1982<sup>6</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione;
5. estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE;
6. impegno nel quadro del ciclo negoziale di Doha in seno all'OMC;
7. sgravio amministrativo e fiscale delle imprese;
8. miglioramento della protezione del marchio «Svizzera»;
9. finanziamento e adeguamento della promozione della piazza economica;
10. verifica dell'opportunità di istituire una legge federale sul turismo;
11. migliori condizioni quadro per il settore finanziario.

**Art. 3** Obiettivo 2: promuovere la formazione, la ricerca e l'innovazione

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

12. istituzione della legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario; semplificazione delle strutture e efficiente sfruttamento dei mezzi;
13. revisione della legge del 7 ottobre 1983<sup>7</sup> sulla ricerca per rafforzare gli strumenti di promovimento dell'innovazione;
14. istituzione delle basi legali per una Fondazione Ricerca svizzera;
15. decisioni di finanziamento nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2012–2015;
16. istituzione di una legge federale sui progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo Svizzera;
17. istituzione di una legge federale sul perfezionamento.

**Art. 4** Obiettivo 3: rafforzare la capacità di manovra dello Stato e l'attrattiva del sistema fiscale; garantire a lungo termine l'equilibrio del bilancio federale e proseguire le riforme fiscali

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

18. istituzione di una norma complementare al freno all'indebitamento;
19. attuazione della verifica dei compiti della Confederazione;
20. semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto;

<sup>6</sup> RS 837

<sup>7</sup> RS 420.1

21. introduzione di un'imposizione dei cittadini per quanto possibile semplice;
22. sgravio fiscale per tutte le persone fisiche, in particolare i coniugi e le famiglie con figli;
23. difesa attiva del federalismo fiscale e della concorrenza fiscale nell'ambito della politica estera;
24. esame e miglioramento dell'efficacia della legge del 3 ottobre 2003<sup>8</sup> concernente la perequazione delle finanze e la compensazione degli oneri;
25. risanamento della cassa pensioni delle FFS rispettando il freno all'indebitamento allargato;
26. revisione della legge del 24 marzo 2000<sup>9</sup> sul personale federale;
27. attuazione della strategia «e-government Svizzera»;
28. elaborazione di un piano d'azione per il trattamento standardizzato di dati e documenti elettronici nell'Amministrazione federale.

**Art. 5**            Obiettivo 4: ottimizzare l'efficienza e l'impiego dell'infrastruttura

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

29. eliminazione delle insufficienze di capacità sulla rete delle strade nazionali e ampliamento delle infrastrutture del traffico negli agglomerati;
30. revisione del decreto federale del 21 giugno 1960<sup>10</sup> concernente la rete delle strade nazionali;
31. proseguimento della Riforma delle ferrovie;
32. elaborazione di opzioni di ampliamento per il futuro sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e di possibilità di finanziamento;
33. revisione della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>11</sup> sulla navigazione aerea;
34. garanzia dell'approvvigionamento di base;
35. adozione del rapporto concernente la partecipazione detenuta dalla Confederazione nell'azienda Swisscom SA.

<sup>8</sup> RS 613.2

<sup>9</sup> RS 172.220.1

<sup>10</sup> RS 725.113.11

<sup>11</sup> RS 748.0

### **Sezione 3: Garantire la sicurezza**

**Art. 6** Obiettivo 5: prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

36. revisione del diritto in materia di polizia a livello federale;
37. nuova regolamentazione dell'organizzazione delle autorità penali della Confederazione;
38. esame della coerenza delle disposizioni penali del diritto federale;
39. elaborazione di una strategia per lottare contro la criminalità in Internet;
40. elaborazione di una strategia di prevenzione della violenza, in particolare quella giovanile.

**Art. 7** Obiettivo 6: rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia e della polizia

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

41. adeguamenti del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen;
42. intensificazione della cooperazione con l'UE nel settore della giustizia;
43. estensione degli accordi bilaterali sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità.

**Art. 8** Obiettivo 7: attuare la politica di sicurezza

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

44. revisione della legge del 6 ottobre 1995<sup>12</sup> sul servizio civile e della legge federale del 12 giugno 1959<sup>13</sup> sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
45. attualizzazione della strategia in materia di politica di sicurezza;
46. rafforzamento della sicurezza mediante la cooperazione a livello nazionale e internazionale;
47. sostituzione parziale dei Tiger;
48. modifica della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> RS 824.0

<sup>13</sup> RS 661

<sup>14</sup> RS 510.10

#### **Sezione 4: Rafforzare la coesione sociale**

**Art. 9** Obiettivo 8: Sviluppo di una coerente politica della famiglia

Per raggiungere l'obiettivo 8 deve essere preso il provvedimento seguente:

49. realizzazione delle condizioni volte a migliorare la compatibilità tra professione e famiglia, a sostenere le famiglie a basso reddito e a migliorare le condizioni economiche del ceto medio.

**Art. 10** Obiettivo 9: risanare e garantire il sistema delle assicurazioni sociali

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

50. adeguamento della previdenza per la vecchiaia all'evoluzione demografica, in particolare mediante la flessibilizzazione dell'età di pensionamento e l'introduzione di misure per incentivare i lavoratori a restare più a lungo nel mondo del lavoro;
51. attuazione della 5ª revisione dell'AI e avvio della 6ª revisione dell'AI;
52. remunerazione del debito dell'AI nei confronti dell'AVS da parte della Confederazione;
53. finanziamento e risanamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico rispettando il freno all'indebitamento rafforzato.

**Art. 11** Obiettivo 10: contenere i costi sanitari – promuovere la salute

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

54. contenimento dei costi nell'assicurazione malattie obbligatoria;
55. nuova regolamentazione legale della prevenzione e della promozione della salute;
56. miglioramento della salute della popolazione mediante programmi nazionali di prevenzione.

**Art. 12** Obiettivo 11: promuovere la coesione sociale

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

57. strategia per far fronte alle conseguenze del cambiamento demografico;
58. elaborazione di una strategia di lotta contro la povertà;
59. rafforzamento degli incentivi per la reintegrazione dei disoccupati;
60. rapporti sulla violenza giovanile e sulla violenza nello spazio sociale di prossimità;
61. attuazione di una strategia nazionale d'integrazione;
62. garanzia della coesione della Svizzera mediante efficaci meccanismi di compensazione statali e un'appropriata politica di assetto del territorio.

## **Sezione 5: Sfruttare le risorse in modo sostenibile**

**Art. 13** Obiettivo 12: garantire l'approvvigionamento energetico

Per raggiungere l'obiettivo 12 deve essere preso il provvedimento seguente:

63. attuazione della strategia energetica.

**Art. 14** Obiettivo 13: utilizzare con parsimonia le risorse naturali

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

64. finanziamenti a lungo termine di misure di prevenzione contro i pericoli naturali;
65. sviluppo di una politica climatica dopo il 2012;
66. revisione della legge del 22 giugno 1979<sup>15</sup> sulla pianificazione del territorio;
67. aggiornamento del piano d'azione «Sviluppo sostenibile 2012–2015»;
68. disbrigo dei dossier pendenti in materia di politica forestale;
69. elaborazione di una strategia per salvaguardare e promuovere la biodiversità.

## **Sezione 6:**

### **Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato**

**Art. 15** Obiettivo 14: consolidare le relazioni con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

70. negoziati con l'UE relativi a un accordo quadro;
71. proseguimento dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>16</sup> sulla libera circolazione delle persone con l'UE dopo il 2009;
72. estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Romania e alla Bulgaria e miglioramento degli accordi sulla riammissione conclusi con questi Paesi;
73. contributo della Svizzera alla Bulgaria e alla Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata;
74. modifica dell'accordo del 21 novembre 1990<sup>17</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci (Accordo sul trasporto di merci);
75. modifica dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>18</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per

<sup>15</sup> RS 700

<sup>16</sup> RS 0.142.112.681

<sup>17</sup> RS 0.631.242.05

<sup>18</sup> RS 0.740.72

ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri) al fine di introdurre una futura partecipazione finanziaria dell'UE ai grandi progetti d'infrastruttura;

76. negoziati con l'UE concernenti un accordo sanitario;
77. negoziati con l'UE su un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare.

**Art. 16** Obiettivo 15: consolidare un sistema multilaterale di regole

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

78. adozione del messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili;
79. adozione del messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate;
80. adozione del messaggio concernente la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare e l'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione sul diritto del mare.

**Art. 17** Obiettivo 16: promuovere la pace e prevenire i conflitti

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

81. presentazione di un rapporto concernente il Protocollo addizionale 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
82. adozione del messaggio concernente la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani;
83. adozione del messaggio concernente il proseguimento delle misure di promozione civile della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo negli anni 2012–2015;
84. rafforzamento della promozione della pace mediante un miglior coordinamento degli aspetti civili, militari e umanitari;
85. coordinamento adeguato tra la cooperazione allo sviluppo, le normative relative ai Paesi sicuri (*safe country*) e gli accordi sulla riammissione.

**Art. 18** Obiettivo 17: ridurre la povertà mediante una politica coerente ed efficiente di aiuto all'autonomia

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

86. proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI negli anni 2011–2015;
87. proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011;

88. messaggio concernente il proseguimento del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2008–2012;
89. proseguimento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione negli anni 2011–2016.

## **Sezione 7: Disposizioni finali**

### **Art. 19** Attuazione del programma di legislatura

<sup>1</sup> Il Consiglio federale sottopone puntualmente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.

<sup>2</sup> Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

### **Art. 20** Raggiungimento degli obiettivi

<sup>1</sup> Per verificare il raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 3 del messaggio.

<sup>2</sup> Nel rapporto di gestione, il Consiglio federale informa sull'attuale grado di raggiungimento degli obiettivi, fornisce una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi alla fine della legislatura e motiva le variazioni rispetto agli obiettivi fissati.

### **Art. 21** Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 16 settembre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli  
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 18 settembre 2008

Il presidente: André Bugnon  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz